


## VERBALE DI ACCORDO (Contratto di Prossimità art. 8 D.L. 138/2011)

Il giorno 30 luglio 2019 presso la sala riunioni di ENAIP TRENINO sita in Via Madruzzo, 41 a Trento si sono incontrati:

- per la Cisl Scuola
- per la FLC Cgil  
di seguito denominate "le OO.SS"
- per Enaip Trentino
- per Università Popolare Trentina
- per Istituto Pavoniano Artigianelli di Trento  
di seguito denominati "gli Enti"



Premesso che:

- gli Enti applicano per i propri dipendenti il "CCPL degli operatori della formazione professionale gestita da enti ed associazioni in convenzione con la Provincia autonoma di Trento";
- le assunzioni a tempo indeterminato degli insegnanti avvengono attingendo a graduatorie, dopo superamento di apposita prova selettiva; le assunzioni del personale ATA avvengono di norma previa selezione;
- la Legge n. 96 del 9 agosto 2018 di conversione del D.L. n. 87/2018 (il c.d. Decreto Dignità) ha modificato la normativa riguardante la stipula di contratti a termine, di cui al D. Lgs 81/2015, riducendone la durata a 24 mesi e introducendo dopo il 12° mese o, se precedente, al rinnovo, l'obbligo di causali specifiche che, in assenza, determinano la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- in data 2 settembre 2013 tra gli Enti e le OOSS è stato raggiunto un accordo, attualmente ancora valido, che permette di stipulare contratti a tempo determinato per un massimo di 60 mesi;
- l'art. 8 del D.Lgs n. 138/2011 stabilisce che *"I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento:*
  - a) *agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie;*
  - b) *alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale;*
  - c) *ai contratti a termine, ai contratti ad orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro";*
- gli Enti della Formazione Professionale paritaria, vista sia la carenza di personale in alcune graduatorie, sia la necessità di coprire con sostituzioni le assenze, hanno

Firme manoscritte dei rappresentanti delle parti.

assunto personale con contratto a tempo determinato e, al fine di dare certezza occupazionale e continuità didattica, i contratti a termine sono stati rinnovati anche in anni successivi;

- inoltre, ai sensi dell'art. 10 dell'attuale CCPL, il personale presente in graduatoria può essere assunto a tempo indeterminato solo dopo aver prestato servizio a tempo determinato per almeno 6 mesi nei due anni precedenti;

Tutto ciò premesso le parti convengono:

- di intervenire in via emergenziale per assicurare la continuità didattica e dei rapporti di lavoro del personale docente e personale ATA.
- che, fermo restando l'accordo del 2/09/2013, gli effetti del "decreto dignità" D.L.87/2018, si produrranno a partire dal 1 settembre 2020 e nel frattempo i rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati con i docenti e con il personale ATA verranno gestiti secondo l'accordo del 2 settembre 2013.
- di fornire alle OO.SS. firmatarie del CCPL degli Enti della Formazione Professionale paritaria informativa sugli organici e sull'utilizzo di contratti a tempo determinato nelle strutture che utilizzano il presente accordo.

Il presente accordo ha natura sperimentale ed è valido solo per l'a.f. 2019/20, decadendo senza alcun meccanismo automatico di rinnovo o proroga il 31 agosto 2020. Le parti si impegnano in ogni caso ad incontrarsi al fine di valutare l'eventuale disdetta anticipata del presente accordo in caso di rinnovo del CCPL o di modifiche legislative intervenenti sulla materia del contratto a termine.

Laddove possibile ed in presenza di tutti i requisiti necessari e senza ledere i diritti di persone presenti in graduatoria e rispettandone la rispettiva regolamentazione, gli Enti si impegnano a continuare la stabilizzazione del personale secondo le regole previste dal CCPL e dagli accordi collegati.

Le parti delegano il Signor FRANZOI MARCO....., a provvedere al deposito del presente accordo di Prossimità, ai sensi dell'art. 14 del D.L. VL 1541/2015.

~~ENAIIP TRENINO~~  
~~IL DIRETTORE~~  
~~Massimo Malossini~~

UNIVERSITA' POPOLARE TRENINA  
IL PRESIDENTE  
Ivo Tarolli

ISTITUTO PAVONIANO ARTIGIANELLI DI TRENTO  
IL DIRETTORE  
Erik Gadotti

FLC Cgil

Mazzacca Onzia

CISL Scuola

Marco Bolner